

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO



Via G. Marconi, 23/bis, 10085 PONT CANAVESE (TO)
Tel.: 0124.85171-84971 - C.F.: 83502140011 – C.M. TOIC814009
E-mail: toic814009@istruzione.it; PEC: toic814009@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivopontcanavese.edu.it



Circ. n. 17 del 22.09.2026

Al personale Docente

Al personale ATA

Alle famiglie

Agli Atti interni

Al sito web

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA.

Si riportano all'attenzione delle SS. LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invitano pertanto le SS. LL. ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e a mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Personale docente

L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola spetta in via preminente al personale docente.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della

L.11/7/80, n. 312 ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Si rammenta infine ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, c. 5 CCNL Scuola 2006/2009, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni" di trovarsi a scuola/in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

Si raccomanda dunque una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.

Per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.

Disposizioni specifiche per i diversi ordini di scuola

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata e all'uscita gli alunni devono essere accompagnati/ritirati dai genitori o da persone delegate per iscritto, tramite apposito modulo, maggiorenni e identificate tramite C.I.;
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione scritta, anche via mail, del genitore/della famiglia che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, la corrispondenza con la carta d'identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro;
- Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno contattano i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la Direzione per i provvedimenti di competenza;
- Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

- I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni e durante l'utilizzo dei servizi igienici.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello/ingresso della scuola, a meno che usufruiscano del servizio dello scuolabus, gestito dall'Ente locale;
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno, utilizzando apposito modulo;
- In situazione di emergenza si accetta la comunicazione scritta, anche via mail, del genitore/della Famiglia che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, la corrispondenza con la carta d'identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro;
- I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori;
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma contattano i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la Direzione per i provvedimenti di competenza;
- I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere **attiva**, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti non adeguati e non corrispondenti con quanto previsto all'interno del Regolamento d'Istituto, dal momento che possono causare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

Uscita degli alunni dalla classe per l'utilizzo dei servizi igienici

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo per l'utilizzo dei servizi igienici e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari, a meno non sia sotto la custodia di un altro docente. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni interne).

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante o del personale scolastico. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Si invitano tutti i docenti al rispetto dello spazio orario di ciascuno, onde evitare situazioni di confusione di responsabilità.

Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato.

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili. I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Accesso locali scolastici

L'accesso ai locali scolastici di tutto il personale è consentito esclusivamente durante l'orario di apertura della scuola. La propria presenza va segnalata tramite apposito registro firme o registro elettronico, avendo cura di segnare l'orario reale di ingresso e uscita. Eventuali richieste per ingresso o permanenza nei locali per attività funzionali non previste dal Piano delle attività devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. L'accesso non è consentito agli estranei se non autorizzati. Il personale tecnico (operai, manutentori, elettricisti, ecc.) che accede alla struttura per interventi disposti dal Comune segnala la propria presenza tramite firma sull'apposito registro. L'ingresso è sempre consentito a tutte le Autorità locali e istituzionali.

Collaboratori scolastici

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo....., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza, le adiacenti aree antistanti e in tutte le pertinenze della scuola (palestra, locali mensa, ecc.), durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

Vigilanza durante gli scioperi

Nella scuola, in caso di sciopero, a differenza di altri comparti del pubblico impiego (es. trasporti, informazione, sanità in cui va sempre garantito un servizio minimo), il servizio essenziale "costituzionalmente" tutelato e da garantire è il diritto all'istruzione.

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite anticipatamente con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare. In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

I genitori saranno autorizzati ad accompagnare i figli nelle classi in caso di assenza del personale in servizio all'ingresso della scuola, mentre il personale in servizio avrà, come di consueto, l'onere della riconsegna alla famiglia (o ad altro soggetto maggiorenne autorizzato) al termine delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico

Giorgia CALÌ

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 DLgs 39/93